

STUDIO LEGALE Avv. CARLO MENGA

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

24128 BERGAMO Via Nullo n. 15

Tel. 035-222807 - Fax 035-2282005 - E-mail: avv@menga-carlo.191.it

Cod. Fisc. MNGCRL65L10H224M - Partita IVA 02466690167

Spett. A.S.S.T-Bergamo Est
Egr. Dir. Gen. Dott. Francesco Locati.
Via Paderno n. 21
24068 SERIATE (BG)
PEC: protocollo@pec.asst-bergamoest.it

Spett. A.S.S.T PG. 23
Egr. Dir. Gen. Dr.ssa Maria Beatrice Stasi
Piaz.le O.M.S n. 1
24127 BERGAMO
PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

Spett. ASST - Bergamo Ovest
Egr. Dir.Gen. Dr. Peter Assembergs
Piaz.le Ospedale-L.go Meneguzzo n. 1
24047 TREVIGLIO (BG)
PEC: protocollo@pec.asst-bergamoovest.it

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: *FIALS – VERTENZA CONTRATTUALE BUONI PASTO*

Scrivo per conto della "FIALS – CONF. S.A.L." in persona del suo Segretario provinciale di Bergamo **Sig. ALFREDO DE MARCHI**, il quale mi incarica di verificare le reali intenzioni dei responsabili delle strutture sanitarie destinatarie della presente, **in merito alla applicazione delle norme contrattuali che riconoscono il diritto del personale dipendente alla fruizione del servizio mensa o modalità sostitutive** (Buono Mensa pari ad Euro 9,00).

Come è noto, la pretesa sindacale, in favore dei lavoratori, è fondata sul dettato dell'art. 4 CCNL 2009 nonché sulla Pre-Intesa – Direz. Gen. Sanità – Lombardia – OO.SS. Regionali del 04.02.2010. Tuttavia, da parte delle



strutture Sanitarie in indirizzo, contrariamente alle restanti strutture della Regione Lombardia, non si è ancora rinvenuta una chiara ed univoca volontà datoriale orientata ad affrontare adeguatamente la questione.

Da parte sua, la “Segreteria Provinciale FIALS di Bergamo” ha già provveduto ad evidenziare anche tale criticità nelle sue Comunicazioni verbali e scritte (07.12.2016) emanate anche in occasione dei contatti relativi alla Pre-Intesa del CCNL 2017, **rimaste senza fattivo riscontro**. Da ultimo, anche la giurisprudenza di legittimità giuslavorista ha affermato definitivamente tale principio – *cfr. Corte Cass. Sent. n. 5547/2021* - statuendo chiaramente che il buono pasto sostitutivo spetta al lavoratore che effettua un orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore, turnazioni notturne comprese.

Invito pertanto a chiarire **entro quali termini** verrà concesso ai dipendenti interessati il riconoscimento economico di cui trattasi. In mancanza di riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della presente, **avverto che il sindacato non potrà far altro che provvedere a fornire ai suoi iscritti tutta l'assistenza necessaria per favorire il coordinamento e la predisposizione di ricorsi di lavoro individuali** per coloro che intendessero agire in giudizio per la tutela di loro diritti economici.

In attesa di un pronto riscontro nel senso richiesto, porgo distinti e cordiali saluti.

Bergamo, 09.07.2022

Avv. Carlo Menga

